



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Archivio di Stato
Venezia

P. P. n. 20 _____

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 41- Codice dei beni culturali e del paesaggio- e successive modificazioni;
Vista la legislazione pregressa ancora in vigore;
Visto il programma triennale della trasparenza e l'integrità relativo alla Direzione generale degli Archivi;

L'Archivio di Stato di Venezia adotta il seguente regolamento:
"Regolamento della sala di studio dell'Archivio di Stato di Venezia".

I frequentatori della sala di studio ed il personale dell'Archivio di Stato di Venezia sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare.

Venezia, 19 maggio 2015

Il direttore dell'Archivio di Stato di Venezia
Dr. Raffaele Santoro





**REGOLAMENTO DELLA SALA DI STUDIO
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA**

1. Al momento dell'ingresso ogni studioso dovrà apporre la propria firma sul registro giornaliero di frequenza.
2. Prima di accedere alla sala di studio gli studiosi sono tenuti a depositare borse, zaini, cartelle, cartellette, contenitori e custodie di qualsiasi genere insieme a indumenti e ad altri effetti personali negli appositi armadietti nel corridoio d'entrata.
3. È vietato introdurre in sala di studio cibi e bevande e qualsiasi sostanza che possa danneggiare i documenti.
4. In sala di studio non è consentito parlare a voce alta, né utilizzare telefoni cellulari che dovranno essere tenuti in modalità silenziosa.
5. Inventari, strumenti di corredo e sussidi bibliografici disponibili in sala di studio sono liberamente consultabili e andranno ricollocati al loro posto dopo l'uso. Non è consentito portare tale materiale fuori dalla sala di studio senza autorizzazione dell'archivista.
6. È consentita la consultazione di un solo pezzo archivistico alla volta. Per la consultazione simultanea di pezzi complementari è necessaria l'autorizzazione dell'archivista.
7. È vietata la consultazione di documenti in più persone o da persona diversa da chi ne abbia fatto richiesta.
8. È vietata qualsiasi azione o comportamento che possa arrecare danno ai documenti. In particolare gli studiosi non potranno assolutamente:
 - appoggiarsi sui documenti o scrivere su fogli o quaderni poggiando sui documenti stessi;
 - alterare, piegare o danneggiare in qualsiasi modo i supporti dei documenti;
 - scrivere o apporre segni o numeri sul materiale consultato;
 - eseguire calchi e lucidi dei documenti;
 - alterare la sequenza dei documenti o dei fascicoli anche qualora si ravvisi un pregresso disordine;



- restituire il materiale consultato senza averlo ricondizionato nel modo in cui era stato consegnato.

Gli studiosi sono altresì inviati a:

- utilizzare gli appositi leggi;
 - servirsi di un foglio di carta per seguire la riga nella lettura, evitando di poggiare le dita sul documento;
 - richiedere la consulenza dell'archivista al proprio tavolo senza spostare la documentazione consultata.
9. È vietata la ripresa fotografica di documenti in sala di studio. La fotocopione, in proprio o tramite il laboratorio dell'Archivio, previamente autorizzata, è disciplinata da proprio regolamento.
10. Il materiale della biblioteca dell'Istituto può essere richiesto in consultazione, fatta salva in qualunque momento la priorità di utilizzo dei volumi per motivi d'ufficio.
11. Gli studiosi sono tenuti a rispettare il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (G.U. n° 80 del 5 aprile 2001).
12. Le norme che regolano l'accesso degli studiosi alla sala di studio devono essere rispettate anche dagli utenti che facciano ricerca per uso amministrativo, non di studio.
13. Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di Stato si impegna a consegnare una copia dell'eventuale pubblicazione o tesi. Per quest'ultima lo studioso può stabilire le condizioni d'uso.
14. Lo studioso che non rispetti le disposizioni del presente regolamento, dopo essere stato avvisato, potrà essere allontanato dalla sala di studio e, nei casi più gravi, potrà essere escluso, temporaneamente o definitivamente, dalle sale di studio di tutti gli Archivi di Stato con decreto ministeriale, oltre che essere denunciato all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali.
15. Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di Stato, in particolare: R.D 2 ottobre 1911, n° 1163; D. P. R. 30 settembre 1963, n° 1409; D. P. R. 8512 1975; D. lgs. 22 gennaio 2004, n° 42; D. lgs. 30 giugno 2003, n° 196.

Venezia, 19 maggio 2015

Il Direttore
(dott. Raffaele Santoro)

